CAMERA DEI DEPUTATI N. **2030**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle norme sull'accesso alla professione di avvocato e sul suo esercizio

Presentata il 28 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con la presente proposta di legge si intende delegare il Governo a procedere a una decisa revisione della riforma della professione forense intervenuta con la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Una riforma che, anziché favorire l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito come la legge stessa recita, ha comportato, nei fatti, una *reformatio in peius* ampliando la divisione tra avvocati e finendo per creare criticità e difficoltà in specie per i giovani avvocati.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo che prevede i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo volti a favorire una maggiore semplificazione nonché una maggiore equità e trasparenza nell'accesso alla professione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di procedere a una revisione e a una semplificazione della disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e di favorire l'accesso alla professione di avvocato da parte dei giovani, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modifica del corso di studi in giurisprudenza agevolandone l'indirizzo verso la specializzazione professionale mediante l'istituzione e l'attuazione di tirocini curricolari al quarto e al quinto anno di corso di studi e anticipando l'immissione dei neolaureati nel mercato del lavoro;

b) obbligo del rimborso delle spese per il praticante avvocato;

c) eliminazione dell'incompatibilità della professione forense con il lavoro subordinato di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevedendo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali per avvocati e praticanti;

d) ripristino della figura del praticante abilitato, prevedendo che la stessa non sia soggetta a limitazioni temporali e contestuale abolizione della figura del praticante sostituto processuale;

e) revisione delle modalità dell'esame di abilitazione previste dagli articoli 46 e seguenti della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante l'introduzione di misure premianti e di meccanismi di trasparenza, con l'obbligo di motivazione non puramente numerica e la fissazione di criteri effettivi, obiettivi e omogenei, su scala nazionale, da seguire per la valutazione delle prove di cui all'articolo 17-*bis* del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Previsione

dell'aggiunta di una ulteriore sessione per le prove scritte salvaguardando l'esito favorevole delle stesse in caso di superamento, al fine di poter affrontare un'unica prova orale;

f) previsione di agevolazioni fiscali e previdenziali per i giovani avvocati;

g) previsione di un rimborso delle spese obbligatorio per i tirocinanti;

h) eliminazione dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e liberalizzazione del settore previdenziale e assistenziale con la fornitura delle relative prestazioni anche da parte di altri soggetti mediante l'introduzione di forme di previdenza complementare e di meccanismi concorrenziali, individuando meccanismi efficienti di progressività nella contribuzione previdenziale;

i) abolizione dei requisiti dell'abitualità, dell'effettività e della continuità della professione forense di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine della permanenza dell'iscrizione al relativo albo;

l) reintroduzione dell'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della

delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

18PDL0077820